

GARA 18/302 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E DEI COMUNI DI CAMUGNANO, CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO (BO) - PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2023

INDICAZIONI OPZIONI MIGLIORATIVE

Lotto n. 6 – Assicurazione Tutela Legale

L'impresa partecipante potrà valutare di migliorare l'offerta base indicando l'opzione prescelta che darà diritto all'assegnazione del punteggio corrispondente.

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali per sinistro art. 4.1	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Per sinistro 30.000,00	0
Variante A	Per sinistro 40.000,00	10
Variante B	Per sinistro 50.000,00	20

Variante n. 2		
Opzioni	Aumento dei massimali per anno art. 4.1	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Per anno 150.000,00	0
Variante A	Per anno 250.000,00	10

Variante n. 3		
ipotesi	Art. 2.2 Prestazioni garantite Sub 3	Punteggio
Base di gara	Per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato. Limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario, nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio. RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI	0
Variante A	<i>Viene integralmente sostituito dal seguente testo:</i> Per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato o altra sede giurisdizionale. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto,	

	<p>ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato.</p> <p>In parziale deroga a quanto indicato sopra:</p> <p>1) qualora la vertenza avanti al T.A.R. abbia per oggetto solo l'annullamento di atti/provvedimenti non accompagnato da richieste risarcitorie, la garanzia opererà a primo rischio con un esborso massimo di € 10.000,00 per sinistro e anno;</p> <p>2) . limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario, nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio.</p> <p>RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI</p>	10
Variante B	<p><i>Viene integralmente sostituito dal seguente testo:</i></p> <p>In parziale deroga a quanto indicato sopra:</p> <p>per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato o altra sede giurisdizionale. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato.</p> <p>1) qualora la vertenza avanti al T.A.R. abbia per oggetto solo l'annullamento di atti/provvedimenti non accompagnato da richieste risarcitorie, la garanzia opererà a primo rischio con un esborso massimo di € 15.000,00 per sinistro e anno;</p> <p>2) limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario, nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio</p> <p>RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI</p>	20

Variante n. 4		
ipotesi	Art. 2.2 Prestazioni garantite sub 3) Limitatamente all'ultimo capoverso. RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI E con riferimento all'art. 2.3 ESCLUSIONI ed all'esclusione del Punto f) controversie di natura contrattuale	Punteggio
Base di gara	<p>Gli articoli restano invariati</p> <p>Art. 2.2 Prestazioni garantite sub 3), ultimo capoverso</p> <p>RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI</p> <p>E con riferimento all'art. 2.3 ESCLUSIONI P.to f): controversie di natura contrattuale</p>	0
Variante A	<p>Controversie di lavoro</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2 e 2.3, la copertura assicurativa comprende i costi del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i</p>	

	propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola). Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) e/o con contratto a tempo determinato.	10
--	---	----

Variante n. 5		
ipotesi	Art. 2.2 Prestazioni garantite sub 3) Limitatamente all'ultimo capoverso. RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI E con riferimento all'art. 2.3 ESCLUSIONI P.to f): controversie di natura contrattuale	Punteggio
Base di gara	Gli articoli restano invariati Art. 2.2 Prestazioni garantite sub 3), ultimo capoverso RESTANO COMUNQUE ESCLUSE LE VERTENZE CONTRATTUALI E con riferimento all'art. 2.3 ESCLUSIONI P.to f): controversie di natura contrattuale	0
Variante A	A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2 e 2.3, la copertura assicurativa comprende i costi del Contraente per controversie di natura contrattuale	10